



STATUTO ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita un'associazione non a scopo di lucro denominata AIF ETS. L'associazione ambisce ad essere qualificata quale ente del Terzo settore e ad essere iscritta nell'apposito Registro unico nazionale del Terzo settore una volta operativo e, per tale motivo, essa è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo settore) e delle norme ivi richiamate.

L'associazione utilizzerà l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro unico Nazionale / regionale del Terzo settore. Fino a tale notifica continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Registri Onlus di cui alla Legge 4/12/1997 n. 460/97. Quindi l'associazione verrà identificata e promossa come Associazione Avvocato in Famiglia ONLUS o solamente Associazione avvocato in Famiglia a secondo della effettiva iscrizione.

Art. 2

L'Associazione opera su tutto il territorio. Oltre alla sede essa può istituire delegazioni, uffici o recapiti distaccati nell'ambito del territorio provinciale ed al di fuori dello stesso. L'istituzione di sedi secondarie dovranno essere comunicate dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito, ai sensi dall'art. 48 primo comma del codice del Terzo settore,

Su delibera del Consiglio Direttivo essa può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali che abbiano finalità compatibili con il proprio scopo sociale. L'associazione ha sede legale Nazionale in Cassano Magnago (VA), Via Enrico Fermi, 23.

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di beneficenza, assistenza familiare, sociale, sanitaria anche nei confronti dei propri associati quando si tratti di persone con forte svantaggio sociale e tutela dei diritti.

L'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni

L'Associazione ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale e intende dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone e delle Famiglie.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato – e con professionisti tutti iscritti in albi Nazionali e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo. L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:

- a) porre in essere iniziative rivolte ad assicurare assistenza, anche in forma residenziale, per le persone meno abbienti, persone non autosufficienti, persone interessate da specifiche patologie psichiche, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone anziane, per le persone, anche straniere, in condizione di emarginazione dipendente da eventi sociali oggettivi e soggettivi, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone in età minorile, anche non autosufficienti;
- b) operare, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi socio sanitari nel rispetto della legge quadro sul volontariato secondo lo spirito e l'ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di sanità, di servizi sociali e volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie. L'Associazione svolge la propria attività a livello regionale, nazionale ed internazionale quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo, di partecipazione, di sensibilizzazione, di animazione e di testimonianza nel mondo socio-sanitario, per dare una adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini in stato di bisogno e di sofferenza.

- c) sviluppare e curare l'assistenza morale, materiale ed economica di appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia sia essi in servizio che in congedo, in situazione di disagio, ed ai loro familiari;
- d) assicurare servizi di assistenza giudiziale e stragiudiziale alle famiglie disagiate;
- e) servizi di progettazione nei settori a) e b) volti alla creazione di una rete di collaborazione con enti pubblici e privati
- f) costituzione e gestione di uno sportello informativo front office volto alla informazione e diffusione di buone prassi nello specifico settore;
- g) ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;
- h) l'ideazione, la promozione e la realizzazione di programmi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
- i) la realizzazione di programmi di educazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo;
- j) la realizzazione di programmi e/o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, in Italia e/o nei Paesi in via di sviluppo;
- k) la promozione e la realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani e minori.
- l) realizzare un punto di riferimento per l'attività ricreativa, culturale, sportiva e mantenere vivo il culto dell'ideale di cittadino ed il senso dell'onore.

L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Art. 5

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 6

I soci si suddividono in due categorie:

- soci collaboratori
- soci ordinari.

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 45 (quarantacinque) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.14,del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 5 e 6 del presente statuto.

Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.

L'ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata dall'assemblea.

Art. 9

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 10

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art. 11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 13

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 15

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza da un terzo degli associati aventi diritto di voto con quindici giorni di anticipo mediante invito contenente l'ordine del giorno, con avviso di ricevimento, e sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il voto è palese, con esclusione delle cariche sociali, che sono elette a scrutinio segreto.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

L'assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti, può deliberare diversamente.

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Statuto, le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica due anni. I componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

Art. 19

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Art. 21

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'Associazione.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Inoltre inserirei un articolo che preveda l'organo di revisione che è obbligatorio, secondo le formule notarili di rito.

Art. 22

L'Associazione terrà:

- . il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura del consiglio stesso.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità facendone richiesta con preavviso minimo di giorni quindici, senza corrispondere alcuna spesa.

Art. 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea approva ogni anno il bilancio il quale potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, fino a quando i ricavi dell'associazione, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000,00.

Art. 24

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati esprimenti solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico del Terzo settore, se operativo, al seguente ente del Terzo settore avente analoghe finalità.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 25

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative degli associati;
- b) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, dello Stato, enti, istituzioni pubbliche e private;
- c) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare;
- f) dal complesso dei beni mobili ed immobili;
- g) dai proventi delle attività sociali.

I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 26

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Cassano Magnago, 13/06/2019